

N° 1372

Privati

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEI SOCI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE
VAD - VOLONTARI ASSISTENZA DOMICILIARE E OSPEDALIERA
OdV
DEL GIORNO 13 MARZO 2023

In data 13 marzo 2023 alle ore 18,30 presso la Sala Conferenze della Domus Salutis di Brescia, Via Lazzaretto 3, regolarmente convocata come da Statuto, si è tenuta l'Assemblea generale dei Soci per discutere e deliberare in merito al seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria:

- Presentazione del Rendiconto anno 2022; con relazione sulle attività svolte e su quelle programmate.

Parte straordinaria:

- Proposta di integrazione dello Statuto sociale.

Presiede la riunione la Presidente Laura Calabrò la quale constata la regolarità della riunione e la presenza di n° 40 Soci portatori di n° 15 deleghe e così in totale n° 55 (sui 57 Soci aventi diritto di voto), come da lista presenze che rimane agli atti dell'Associazione con le deleghe.


Funge da segretario Severo Bocchio.

Sono presenti, oltre alla Presidente, i Membri del Consiglio Direttivo: Severo Bocchio (segretario), Madre Rosalba Ferraresi, Mariella Piacentini, Clotilde Mossini, Suor Giusy Stevanin, Ivana Pasotti, Ornella Coldebella, Italo Cavagnini. Don Pierangelo Belleri è assente giustificato e come socio ha dato delega ad altro volontario.

La Presidente constata la regolarità della riunione che può quindi validamente discutere e deliberare sugli argomenti all'O.d.G. Chiede quindi se tutti hanno avuto tempestive informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno; segue risposta palese espressa ad unanimità, constatando per verifica che nessuno si astiene e nessuno si oppone nel merito.

Quindi la Presidente rivolge a tutti un caloroso saluto esprimendo la soddisfazione nel constatare la ripresa delle attività, seppure in forma graduale, dopo il lungo periodo durante il quale, a causa delle note





restrizioni, tutte le attività dell'Associazione, e in particolare quella della formazione continua e quelle culturali, hanno dovuto essere sospese.

La Presidente espone poi una sintesi delle attività svolte e in corso e di quelle in programma come da foglio informativo a tutti inviato. Cede poi la parola al segretario Bocchio il quale, proietta a video e commenta il fascicolo relativo al Rendiconto e Bilancio dell'anno 2022, soffermandosi ad accogliere domande di approfondimento e rispondendo adeguatamente. Circa il rendiconto vengono dettagliatamente comunicate le donazioni e contribuzioni ricevute confermando che ai benefattori e sostenitori è stato dato puntuale riscontro con ringraziamento e rilascio di ricevuta. Analogamente vengono date analitiche informazioni sulle erogazioni effettuate sia per acquisizioni di sostegno alla vita dell'Hospice, sia per le contribuzioni fornite a persone ed Enti a supporto delle loro attività di assistenza in considerazione delle affini finalità. Al termine viene aperta la discussione durante la quale la Presidente e il segretario rispondono esaurientemente alle domande esposte. Dopodiché con votazione palese espressa per alzata di mano l'Assemblea delibera ad unanimità di approvare la relazione della Presidente e del segretario, il Rendiconto e Bilancio dell'anno 2022, e in particolare le donazioni ricevute e quelle erogate a persone ed Enti. Viene verificato che non vi sono astenuti né voti contrari alla delibera.

Si passa quindi alla parte straordinaria e la Presidente fornisce spiegazioni mentre il segretario proietta i testi degli articoli 7) e 9) dello statuto evidenziando le seguenti aggiunte/modifiche:

- Art. 7) Il terzo e quarto paragrafo vengono completati con il seguente testo: "[Il Presidente] Viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Dura in carica tre anni, quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto, e cessa con le dimissioni anticipate di quest'ultimo. Il Presidente può essere eletto per due mandati consecutivi. Tale limite può essere superato nel caso in cui provveda l'Assemblea, con votazione unanime, a designare il Presidente."



- Art. 9) il paragrafo relativo alle deleghe viene così modificato: "Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ad altro socio; un socio non può essere portatore di più di cinque deleghe; le deleghe non possono essere conferite ai Membri del Consiglio Direttivo o dell'Organismo di controllo".

Vengono illustrate le motivazioni di tali modifiche/aggiunte che si riassumono nella necessità di andare incontro a obiettive esigenze di fatto e a situazioni pratiche sentite a livello relazionale. Le modifiche non intaccano i principi, le finalità, i valori che stanno alla base del VAD dalla sua costituzione avvenuta formalmente nel 1989 ma già prima in attività sugli stimoli dei Fondatori e in particolare su ispirazione e spinta carismatica della indimenticabile Madre Eugenia Menni, all'epoca Superiora Generale della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità.

Si apre la discussione e avviene un adeguato scambio di opinioni. La Presidente e il segretario rispondono esaurientemente alle osservazioni e quesiti posti dai presenti.

Dopodiché, su invito della Presidente, l'Assemblea con voto palese espresso ad unanimità

delibera

- Di approvare e adottare le integrazioni e modifiche agli art. 7) e 9) come sopra riportate e quindi di approvare lo Statuto dell'Associazione nel nuovo testo, sottoscritto dalla Presidente e dal segretario, che si allega al presente verbale
- Di dare mandato alla Presidente per svolgere tutti gli atti e adempimenti anche con Enti pubblici affinché venga depositato e registrato a tutti gli effetti il nuovo Statuto dell'Associazione.

Si verifica con espressa richiesta che nessuno si oppone o si astiene nella votazione.

Esaurito così l'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 20,15, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Laura Calabrò

Laura Calabrò

Il Segretario
Severo Bocchio

Severo Bocchio



Associazione
VAD - VOLONTARI ASSISTENZA DOMICILIARE E OSPEDALIERA
Organizzazione di Volontariato
BRESCIA - Via Lazzaretto 3 - Tel. 3709421

Associazione costituita con atto a rogito Notaio Dott. Gerolamo Calini
in data 2 agosto 1989 (rep. n. 75886/26007 racc.)
registrato a Brescia il 10.8.1989, n. 6170
Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato
al foglio n. 213, prog. 639
con Decreto n. 13009 del 26 luglio 1990

STATUTO
dell'Associazione

*Testo aggiornato con le modifiche approvate dalle Assemblee straordinarie dei Soci
del 5 ottobre 2020 e del 13 marzo 2023.*

ALLEGATO ALL'ATTO A
Registrato all'UT Brescia il 30/03/2023
al n. 1372 serie 3



IL DIRETTORE

per delega del Direttore provinciale
Alfonso Lucarelli

IL FUNZIONARIO
(Sonia Volpini)

STATUTO

Art. 1): Costituzione

È costituita in Brescia l'Associazione denominata "VAD - Volontari per l'Assistenza Domiciliare e Ospedaliera - Organizzazione di volontariato", con sede legale in Brescia, Via Lazzaretto 3, presso l'Hospice della struttura socio-sanitaria "Domus Salutis" della Fondazione Teresa Campiani. Potrà utilizzare gli acronimi "V.A.D. Ody" o "VAD - Ody" o simili, e citare nella corrispondenza la dedizione a "Madre Eugenia Menni".

L'Associazione "VAD - Volontari per l'Assistenza Domiciliare e Ospedaliera - Organizzazione di volontariato", di seguito semplicemente "Associazione", avrà durata fino al 31.12.2050.

Art. 2): Finalità

L'Associazione persegue finalità solidaristiche.

L'Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Soci, svolge in favore dei terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017;
- 3) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

L'Associazione, in particolare, ha per scopo di offrire, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, in modo continuativo, senza fini di lucro, con prestazioni personali volontarie e gratuite da parte dei Soci, assistenza ai malati, con specifica attenzione a quelli affetti da malattia oncologica in fase avanzata e oltre i limiti della cura convenzionale, nonché al loro nucleo familiare bisognoso anche nel primo periodo di lutto. Tale assistenza può essere prestata sia al domicilio del paziente sia nel momento del ricovero, e anche con prestazioni gratuite presso i reparti ospedalieri (informazione, accoglienza, rilevazione bisogni, visite personali, ascolto, compagnia, ecc.).

L'attività di volontariato si prefigge:

- di contribuire ad umanizzare l'assistenza, rendendo dignitosi i vissuti dell'ammalato ed anche negli ultimi periodi di vita del paziente;
- di ricondurre il paziente nel contesto familiare, mantenendolo il più a lungo possibile;
- di creare nelle famiglie dei pazienti la coscienza di fare parte attiva dell'equipe promuovendo incontri tra i familiari ed altri membri dell'equipe;
- di aiutare la famiglia nel far fronte alle maggiori incombenze e bisogni manifestatesi;
- di diffondere la conoscenza e la cultura intorno ai problemi specifici con coinvolgimento delle varie componenti sociali.

L'Associazione potrà, altresì, svolgere attività di sostegno o supporto ad altre associazioni o enti che perseguano finalità uguali, complementari o similari, anche coordinandosi in scambi formativi o culturali e in reti di aiuto. Nelle attività di sostegno possono essere comprese erogazioni e/o donazioni/prestiti di beni o denaro.

L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Art. 3): Natura

L'Associazione, che è apertica e aconfessionale, orienta la propria attività alla luce dei Valori Cristiani, ritenendoli compiutamente condivisibili da quanti pongono l'Uomo ed in particolare il sofferente al centro della loro attenzione.

L'Associazione è aperta a tutte le persone che ne condividano le finalità, ne accettino lo Statuto e le deliberazioni degli Organi statuari e, avendo raggiunto la maggiore età, presentino domanda di adesione.

Art. 4): Ambito

L'Associazione opera autonomamente, nell'ambito delle Leggi vigenti nonché delle proprie norme statutarie e regolamentari. L'attività di assistenza si rivolge soprattutto a persone affette da malattia oncologica in fase avanzata con scelta preferenziale per quelle assistite anche a domicilio dalla struttura socio-sanitaria "Domus Salutis" sia nel reparto "Hospice" che nei reparti di "Riabilitazione".

Art. 5): Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e/o Enti del terzo settore che ne condividono le finalità e s'impegnano per realizzarle, versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione alla Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante anche la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvare e osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla sua prima riunione utile.

I Soci possono:

A. essere impegnati nell'assistenza: sono persone alle quali, sulla base delle indicazioni e delle modalità fissate dal Consiglio Direttivo, sono stati accertati:

- alcuni requisiti personali indispensabili (maturità, equilibrio, sensibilità, discrezione, ecc.);
- la frequenza proficua e continuativa ai corsi di formazione e/o di aggiornamento e ad incontri dove vengono analizzate, interpretate, confrontate esperienze individuali o di gruppo, sotto la direzione ed il coordinamento di professionisti qualificati.

Nel concetto di assistenza rientrano tutte le attività che comportano il contatto o la relazione, anche occasionale, con gli ammalati, i famigliari e le persone vicine all'ammalato.

B. non impegnati nell'assistenza: sono persone che non svolgono attività di assistenza e alle quali possono essere assegnati compiti di supporto (contabilità, segreteria, organizzazione di attività generiche e di eventi o servizi tecnici e culturali, e simili).

Tutti i Soci dell'Associazione sono iscritti nell'Albo dei Soci; i Soci che svolgono attività di volontariato sono iscritti nell'Albo con apposita specifica di Volontari.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da eventuale apposito Regolamento. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito o altrimenti strutturato.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

La qualità di Socio si perde per morte, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

Il Socio che si rende inadempiente agli eventuali obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'aderente entro sessanta giorni dalla sua adozione. Il Socio escluso, qualora non condivida le ragioni dell'esclusione, può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto.

Le motivazioni che possono portare all'ammissione o all'esclusione dei Soci riguarderanno esclusivamente la valutazione personale, comportamentale e attitudinale degli interessati con riguardo alla delicatezza dell'attività propria dell'Associazione, escludendo in ogni caso valutazioni di tipo ideologico, politico, religioso, o discriminazioni riguardanti il sesso, la nazionalità, l'origine o quant'altro sia incompatibile o inopportuno per gli scopi e la vita dell'Associazione.

I Soci iscritti come Volontari nell'Albo dei Soci hanno diritto di voto nelle Assemblee, hanno diritto di proporsi quali Membri del Consiglio Direttivo, ed hanno altresì diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, nel rispetto delle modalità descritte per l'assistenza.

I Soci hanno il dovere di prendere parte alle attività dell'Associazione e di prestare gratuitamente la loro attività per i fini e nelle forme sopra riportate.

Art. 6): Organi

Per il funzionamento dell'Associazione sono previsti i seguenti Organi:

- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Segretario;
- L'Organismo di controllo.

Tutte le cariche associative sono assunte e svolte a titolo esclusivamente gratuito.

Art. 7): Il Presidente ed il Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai Terzi. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea curando l'attuazione dei deliberati di detti Organi.

In caso di urgenza può adottare ordinanze presidenziali da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo.



Viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Dura in carica tre anni, quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto, e cessa con le dimissioni anticipate di quest'ultimo.

Il Presidente può essere eletto per due mandati consecutivi. Tale limite può essere superato nel caso in cui provveda l'Assemblea, con votazione unanime, a designare il Presidente.

In caso di assenza e impedimento, per questioni che necessitano di provvedimenti urgenti, è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo.

Possono essere nominali Presidenti e Vicepresidenti onorari, che partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto; possono invece votare in Assemblea in quanto iscritti nell'Albo dei Soci.

Art. 6) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. E' costituito da dieci Membri elettivi, dura in carica 3 anni e i suoi Membri cessano dalla carica con l'approvazione del Bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

L'elezione dei Membri del Consiglio è fatta dall'Assemblea dei Soci normalmente con schede a scrutinio segreto e con modalità che verranno definite nell'eventuale regolamento dell'Associazione. I Membri del Consiglio Direttivo potranno anche essere eletti, tutti o in parte, per acclamazione previa verifica che nessun socio si opponga a tale forma di elezione.

Compiti specifici del Consiglio Direttivo sono:

- eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- concretizzare le indicazioni operative deliberate dall'Assemblea;
- provvedere all'attività ordinaria dell'Associazione; programmare, tra l'altro, i corsi di formazione e aggiornamento dei Volontari;
- deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e sull'iscrizione e cancellazione dal Libro dei Soci;
- proporre il Bilancio preventivo, e, entro il 31 marzo di ogni anno, il Bilancio di esercizio e la relazione annuale da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale regolamento allo scopo di indicare regole e modalità per l'espletamento pratico dell'attività dell'Associazione; il regolamento comprenderà fra l'altro: le modalità per l'iscrizione e l'esclusione o recesso dei Soci, norme etiche e definizione dei compiti dei Soci, impostazione ed attuative dell'attività assistenziale, rapporti esterni, istituzione e tenuta dei Libri dell'Associazione (Libro dei Soci, Libro Verbali Assemblee, Libro Verbali Consiglio Direttivo, ed eventuali altri); il regolamento sarà sottoposto all'Assemblea ed i Soci potranno esprimersi in merito ad aggiunte o modifiche;
- individuare nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di fare constatare a verbale, sui singoli punti, la loro posizione di dissenso motivato.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta normalmente per iscritto (con lettera o telegramma, o con posta elettronica o altro mezzo di comunicazione che consenta di provare l'avvenuto invio) con indicazione del giorno e dell'ora e con precisazione degli argomenti in trattazione, a meno che data, ora e ordine del giorno siano stati decisi in una precedente seduta plenaria. Qualora la data e l'ora non siano state prefissate nella precedente seduta, la lettera di convocazione deve pervenire agli interessati non meno di cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma almeno due giorni prima o anche telefonicamente. La riunione è comunque valida, anche se non formalmente convocata, qualora sia presente la totalità dei Membri del Consiglio in carica, o in ogni caso se il relativo verbale sia approvato anche dai Membri che non sono stati presenti.

Per la validità delle riunioni, in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; dopo mezz'ora la riunione può essere legittimamente espletata anche con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce di norma almeno due volte all'anno.

Per gli argomenti che rientrano per Legge nelle competenze del Direttore Sanitario dell'Hospice della Domus Salutis, lo stesso è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ma con parere consultivo.

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti che, per determinati argomenti e con parere consultivo, potranno essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio stesso. Un gruppo di esperti potrà anche essere istituzionalizzato in un Comitato come previsto nel seguito del presente articolo.

Il Membro del Consiglio che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il Membro del Consiglio non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un Membro del Consiglio Direttivo, questo viene sostituito con il primo dei non eletti risultante dalla graduatoria formatasi nell'ultima elezione.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente o il più anziano di età tra i membri del Consiglio Direttivo rimasto in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà promuovere la costituzione di appositi Comitati a supporto di specifici rami di attività (Comitato per l'Assistenza, Comitato per il Centro Studi e Documentazione, Comitato scientifico, ecc.) delegando agli stessi precisi compiti e determinando le modalità di costituzione e di funzionamento tenendo conto di quanto stabilito in proposito dall'eventuale Regolamento dell'Associazione.

Dell'attività dei Comitati sarà comunque responsabile il Consiglio Direttivo, che la sorveglierà e coordinerà; a tal fine il Presidente, o altra persona designata dal Presidente, farà parte di diritto dei singoli Comitati; dai Comitati potranno comunque far parte altri Membri del Consiglio Direttivo. La nomina e la revoca dei componenti i Comitati sarà ratificata dal Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione

potrà essere presa, a richiesta di almeno due Membri, con votazione segreta, tale materia sarà decisa dal Consiglio Direttivo con parere insindacabile.

I Membri dei Comitati saranno normalmente dei Soci iscritti all'Albo dell'Associazione, ma potranno anche essere degli esperti esterni (es. Comitato scientifico); in ogni caso, in considerazione della particolare tipologia dell'Associazione e delle sue finalità, i Membri dei Comitati non avranno diritto ad alcun compenso; tuttavia gli esperti esterni saranno rimborsati di tutte le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato. Tutti i Comitati decadranno automaticamente sei mesi dopo il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il nuovo Consiglio Direttivo deciderà entro tale termine se ricostituire o rinnovare (in tutto o in parte) i Comitati esistenti.

Art. 9) L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'Organo di indirizzo e di controllo dell'Associazione.

Ha competenza di:

- definire il programma di massima dell'attività;
- esaminare e approvare il Bilancio preventivo, il Bilancio di esercizio e la relazione annuale;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere l'Organo di Controllo;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare le modifiche dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce di norma su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio entro il mese di aprile di ogni anno salvo diversa disposizione di legge. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvita la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta mediante avviso, senza obblighi di forma, purché con mezzi, anche elettronici, idonei, inoltrato ad ogni Socio almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione con indicazione della data, ora, luogo e ordine del giorno. L'avviso scritto di convocazione contenente tutte le predette indicazioni sarà affisso presso la Sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono la data dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In sua mancanza l'Assemblea nomina il Presidente della seduta che può essere il Vice Presidente o un Consigliere anziano.

L'Assemblea può essere tenuta anche in via telematica (teleconferenza, videoconferenza, o simili) in osservanza delle norme vigenti in materia.

Di ogni seduta dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ad altro socio; un socio non può essere portatore di più di cinque deleghe; le deleghe non possono essere conferite ai Membri del Consiglio Direttivo o dell'Organismo di controllo.

L'Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci, presenti in proprio o per delega, e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei Soci sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 10) Funzioni del Segretario

Nell'ambito del Consiglio Direttivo viene individuato, a seguito di elezione fra i componenti, un Membro che espleta le funzioni di segretario per tutti gli organi dell'Associazione (assemblea e consiglio direttivo).

In caso di improvviso impedimento del segretario, le sue funzioni potranno essere esercitate:

- in Consiglio Direttivo da uno dei componenti dello stesso;
- in Assemblea da un Socio designato seduta stante dal Presidente.

Il Segretario collabora con il Presidente per dare attuazione ai deliberati degli Organi dell'Associazione, e dispone affinché tutte le incombenze amministrative necessarie per il funzionamento dell'Associazione siano espletate. In particolare provvede alla regolare tenuta dei verbali sia delle deliberazioni degli organi collegiali sia delle ordinanze presidenziali.

Sovrintende inoltre alla corrispondenza in arrivo e in partenza, cura le scritture contabili dell'Associazione anche attraverso delegati. Nel caso l'impegno amministrativo complessivo dell'Associazione sia rilevante, e veda coinvolti altri Soci disponibili a collaborare, il Segretario sovrintende e coordina tale attività per il raggiungimento di risultati unitari.

Art. 11) Entrate dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro né ha risorse autonome; per garantire la funzionalità e lo sviluppo dell'attività associativa necessita di fondi che possono pervenire:

- quote di adesione annuale se deliberate dal Consiglio Direttivo;



5

- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

La gestione di tali fondi è deliberata dal Consiglio Direttivo, ed entro limiti predeterminati, può essere delegata al Presidente e/o al segretario.

Per indirizzare e controllare i movimenti contabili da ciò derivanti, si provvederà alla redazione del Bilancio preventivo e del Bilancio di esercizio nell'intesa che l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e cessa quindi con il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il Bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa. Il Bilancio può essere redatto e presentato in forma sintetica salvo il diritto di ogni Socio di chiedere dettagli e approfondimenti sia in sede di assemblea che in corso d'anno.

Il Bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento. Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il Consiglio Direttivo provvederà ad assegnare i beni che diverranno di proprietà dell'Associazione a patrimonio o ad entrate disponibili. I beni acquisiti per fine di cura o di sostegno delle attività dell'Hospice o della Domus Salutis possono essere oggetto di concessione a titolo gratuito o di donazione alla Fondazione Teresa Camplani. Il Consiglio provvederà altresì alla formazione del patrimonio e/o delle disponibilità o garanzie richieste in sede di eventuale iscrizione nei Registri.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 12): Organo di Controllo.

L'Assemblea può eleggere l'Organo di controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo è monocratico, dura in carica 3 anni, e, nei casi previsti dalla legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo cessa dalla carica con l'approvazione del Bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

Art. 13): Clausola Arbitrale

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dalla Madre Superiora Generale della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

provinciale di
di Brescia

Art. 14): Norma transitoria e finale

Le norme del presente statuto sono pienamente efficaci dalla data di sua approvazione, ad esclusione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore che entreranno in vigore alla data di iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, ed in quanto applicabili, si intendono richiamate le norme vigenti in materia.



Laura Colado

Alberto Spadolin